



C I T T À D I P O T E N Z A

UNITÀ DI DIREZIONE "RISORSE UMANE E FINANZIARIE"

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DELLE TRANSENNE PARAPEDONALI (ART. 47, COMMA 7, DEL D.P.R. 495/1992) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POTENZA.

CPV 79341200-8 - CIG 7238218E70 - NUTS ITF51.

SEZIONE I – INFORMAZIONI CONCERNENTI LA CONCESSIONE

Il bando di gara, del quale il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale, viene pubblicato sulla base della **determinazione a contrarre** del Dirigente dell’Unità di Direzione “Risorse Umane e Finanziarie” n. 429 del 12.10.2017, corretta con determinazione della medesima U.D. n. 437 del 16.10.2017, con la quale si è, tra l’altro, stabilito di individuare, mediante lo svolgimento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico con il quale stipulare il contratto avente ad oggetto **l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti pubblicitari delle transenne parapedonali (Art. 47, comma 7, del D.P.R. 495/1992) nel territorio del Comune di Potenza.**

La procedura indetta si riferisce al servizio di gestione degli impianti pubblicitari contenuti negli impianti di servizio denominati “transenne parapedonali”, di cui al comma 7 dell’art. 47 del D.P.R. n. 495/1992, ubicate in tutto il territorio del Comune di Potenza, comprendente la realizzazione e l’installazione dei cartelli pubblicitari da collocarsi all’interno delle transenne parapedonali, secondo quanto previsto negli atti della presente procedura di gara.

Durante l’esecuzione del contratto, rimane a carico del concessionario la sola manutenzione e/o sostituzione delle transenne danneggiate o ammalorate. Le transenne parapedonali esistenti, se conformi alle disposizioni di legge e di regolamento, possono essere mantenute ed utilizzate a fini pubblicitari ovvero sostituite con altre maggiormente funzionali e rispondenti alle disposizioni del Capitolato di gara, del Regolamento Comunale per la Pubblicità e le Installazioni Pubblicitarie, del Piano Regolatore delle Installazioni Pubblicitarie (PRIP) e delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione. Nel servizio è compreso anche il censimento degli impianti pubblicitari esistenti sul territorio e la rimozione, mediante deposito presso il magazzino dell’Ufficio Viabilità del Comune, dei cartelli pubblicitari che, su segnalazione dell’Ufficio Impiantistica Pubblicitaria del Comune, si rivelino irregolari e/o abusivi, nonché il censimento periodico, con cadenza semestrale, degli impianti pubblicitari e delle transenne esistenti sul territorio.

Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Potenza suddiviso, ai fini dell’imposta sulla Pubblicità, in due categorie (normale e speciale), come indicate nell’Allegato B del Regolamento Comunale per la Pubblicità e le Installazioni Pubblicitarie.

L'affidamento non è suddiviso in lotti.

Anche in considerazione di quanto stabilito dall'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di raggruppamenti temporanei, si precisa che la prestazione oggetto della concessione è unica.

Pertanto, tenuto conto che la concessione non ha ad oggetto prestazioni secondarie, i **raggruppamenti temporanei** (costituiti o da costituire) potranno essere soltanto di tipo orizzontale. Ciò posto, le quote di partecipazione al raggruppamento dovranno risultare coerenti con le percentuali richieste nella successiva Sezione II relativamente al requisito specifico frazionabile per il quale è possibile la dimostrazione cumulativa del suo possesso. In altri termini, ciascuna impresa raggruppata, **A PENA DI ESCLUSIONE**, dovrà possedere il predetto requisito specifico in misura non inferiore alla propria quota di partecipazione al raggruppamento. Si rammenta che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Durata della concessione La concessione avrà durata di **anni tre** a partire dalla sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione.

L'installazione degli impianti pubblicitari (denominati anche cartelli o pannelli, anche relativi a pubblicità a carattere temporaneo) dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'articolo 10 del capitolato speciale, contenente la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione Comunale, il Concessionario e l'utenza richiedente l'installazione.

Il capitolato speciale ed i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione, che ne dovrà rispettare il contenuto. La concessione, atto unilaterale amministrativo disciplinato dalle disposizioni di diritto pubblico, è rilasciata esclusivamente a favore del concessionario; eventuali modifiche soggettive del concessionario dovranno essere autorizzate dall'Ente comunale, sussistendo i requisiti e ricorrendo esclusivamente l'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora, alla data della scadenza naturale del contratto, l'Amministrazione Comunale non abbia ancora proceduto a nuova aggiudicazione, il concessionario dovrà assicurare la continuazione della prestazione, se richiesta dall'Amministrazione, alle condizioni esistenti per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, come disposto dall'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, e comunque non superiore a mesi sei.

Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 21-quinquies della Legge 241/1990.

Sulla scorta di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, si precisa che per la concessione in oggetto è possibile escludere preventivamente la stima dei costi della sicurezza relativi a rischi interferenziali.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 dovrà tener conto, nella formulazione dell'offerta economica ed indicarli espressamente nella stessa, dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 35 e 167 del D. Lgs. n. 50/2016, **il valore complessivo presumibile della concessione**, oltre IVA, in misura di legge, calcolato considerando anche l'eventuale periodo di proroga, è di circa euro 192.500,00.

Tale valore è stato stimato calcolando, presumibilmente, n. 250 pannelli pubblicitari da inserire negli impianti di transenne parapetonali esistenti nel territorio del Comune, come da mappa allegata ai documenti di gara, nel rispetto delle prescrizioni di legge e di regolamento comunale in base alle condizioni economiche poste a base di gara.

Criterio di aggiudicazione: migliore offerta in aumento sul canone posto a base di gara.

L'onere di concessione annuale dell'affidamento posto a base di gara, soggetto esclusivamente a rialzo, è il seguente: € 5.000,00.

Il prezzo praticato all'utenza non potrà comunque essere superiore a Euro 220,00/anno/pannello pubblicitario, oltre IVA, salva l'ipotesi in cui sia necessaria l'installazione di una serie minima di tre transenne appositamente richieste dall'utenza per la collocazione di un pannello pubblicitario, nel qual caso il prezzo potrebbe essere incrementato una tantum di Euro 150,00, d'intesa con l'Amministrazione Comunale.

Il prezzo praticato all'utenza dovrà remunerare il concessionario per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e tutte le eventuali forniture che egli porrà in essere in adempimento della presente concessione.

L'onere di concessione annuale dovrà essere corrisposto con le modalità e i termini stabiliti all'art. 7 del capitolato.

L'impresa interessata a partecipare alla gara dovrà preventivamente effettuare un **sopralluogo obbligatorio** sul territorio del Comune, allo scopo di acquisire una maggiore consapevolezza delle condizioni del servizio e di pervenire ad una più ponderata formulazione dell'offerta. A tal fine, un proprio incaricato munito di formale delega rilasciata dal rappresentante legale dell'impresa dovrà concordare un appuntamento con l'ufficio Impiantistica Pubblicitaria – tel 0971/415367- 415290 - Fax 0971/415311. A sopralluogo avvenuto, verrà rilasciato un attestato che l'impresa è tenuta obbligatoriamente ad inserire in originale nella Busta A contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. L'omessa effettuazione del sopralluogo comporta l'esclusione dalla gara.

Allo scopo di garantire segretezza e serietà delle offerte, il soggetto che effettui il sopralluogo per un concorrente non potrà farlo per conto di altro partecipante alla gara. Laddove dovesse verificarsi la fattispecie, le offerte saranno ESCLUSE.

La documentazione di gara, costituita dal bando di gara, dal presente disciplinare di gara con relativi allegati, dal capitolato speciale e dagli allegati tecnici, è disponibile sul seguente sito internet: www.comune.potenza.it,

E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI PROCEDERE A SUB CONCESSIONI.

I soggetti ammessi a partecipare alla gara sono quelli individuati dall'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016. Per i consorzi di cui alle lettere b) e c) , i raggruppamenti e i consorzi ordinari, costituiti o da costituire, nonché per le reti di impresa, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 47 e 48 del medesimo decreto.

Per quanto concerne i requisiti di partecipazione, si rinvia alla successiva Sezione II.

Responsabile del procedimento è l'Avv. Gerardina Mantelli, Funzionario dell'Unità di Direzione "Risorse Umane e Finanziarie" - tel. 0971 415297 - fax 0971 415311 – email dina.mantelli@comune.potenza.it

Il **termine di ricezione delle offerte**, da formulare in forma cartacea, è fissato **A PENA DI ESCLUSIONE**, entro le ore **13,30** del giorno **30/11/2017**, per la consegna tramite il servizio postale (raccomandata o posta celere) o mediante consegna diretta (a mano o in autoprestazione) o tramite corriere o agenzia di recapito o corriere presso l'ufficio protocollo generale dell'Ente, sito in piazza Matteotti – Potenza.

A tal fine si informa che l'Ufficio Protocollo dell'Ente osserva il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.45.

In ogni caso, le offerte dovranno essere indirizzate al Servizio Gare - Piazza Matteotti – 85100 Potenza.

A PENA DI ESCLUSIONE dalla gara, le offerte dovranno essere presentate in un plico chiuso,

idoneamente sigillato (con ceralacca, nastro adesivo o altro appropriato mezzo) e controfirmato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà recare gli estremi del mittente, l'indirizzo del destinatario e la seguente dicitura: **“Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti pubblicitari delle transenne parapedonali (Art. 47, comma 7, del D.P.R. 495/1992) nel territorio del Comune di Potenza”**.

Nel caso di consegna a mezzo del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito o corriere, la stazione appaltante non assumerà alcuna responsabilità qualora il plico non dovesse essere recapitato presso il proprio ufficio protocollo o dovesse pervenire dopo la scadenza o con spese di spedizione a carico del ricevente e di esso non si terrà conto. Si ribadisce che non si darà luogo all'apertura dei plichi pervenuti dopo i termini sopraindicati oppure qualora gli stessi non siano idoneamente chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura. In caso di più di una offerta pervenuta dallo stesso concorrente, queste saranno considerate tutte inesistenti e non si procederà all'apertura dei relativi plichi.

In detto plico dovranno essere racchiuse le seguenti buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:

- “Busta A - documentazione amministrativa”, per il cui contenuto si rinvia alle successive Sezioni IV, V e VI
- “Busta B – offerta economica”, per il cui contenuto si rinvia alla successiva Sezione VII.

Non si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche qualora non siano anch'esse chiuse, opportunamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Le offerte e tutta la documentazione alle stesse allegata dovranno essere redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata.

Al procedimento finalizzato alla proposta di aggiudicazione sarà preposta un'apposita commissione. **La prima seduta pubblica**, nella quale la commissione stessa procederà all'apertura ed all'esame dei plichi, è fissata per le ore **10,00 del giorno 05/12/2017** presso la Sala Gare dell'Ente (piazza Matteotti). Le operazioni di gara avranno inizio all'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti dovesse essere presente. Le sedute pubbliche saranno accessibili a chiunque vi abbia interesse. Tuttavia, solo i soggetti legittimati per legge (vale a dire i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti) potranno formulare richieste e/o osservazioni da inserire a verbale. La stazione appaltante, in ragione delle proprie esigenze, potrà posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica. Il presidente della commissione potrà, altresì, disporre l'aggiornamento dei lavori della stessa. In ogni caso, il calendario delle sedute pubbliche sarà reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 50/2016, le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno mediante posta elettronica certificata o mediante posta o mediante fax.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo, saranno fatte mediante pec o strumento analogo negli altri Stati membri.

In forza di quanto disposto dall'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, l'**offerta** presentata da ciascun concorrente sarà da ritenersi per lo stesso **vincolante per 180 (centottanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

La stazione appaltante, conformemente a quanto previsto dall'art. 21-sexies della legge 241/1990, si riserva, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi formalizzato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la facoltà di ricorrere al **recesso unilaterale** dal contratto laddove dovessero sussistere motivi di pubblico interesse. Qualora venisse esercitata tale facoltà, l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcuna indennità e ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quelli legittimamente maturati a fronte delle prestazioni rese sino al momento in cui il recesso unilaterale, sulla base della comunicazione

formalizzata dalla stazione appaltante, diviene operativo.

La presente gara e l'esecuzione del contratto sono soggetti alla **normativa vigente** e, in particolare, a:

- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- decreto legislativo 285 del 30.4.1992;
- decreto Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495;
- Piano Regolatore delle Installazioni Pubblicitarie (PRIP) come pubblicato sul sito del Comune di Potenza;
- Regolamento Comunale per la pubblicità e le installazioni pubblicitarie

Sarà inoltre data ottemperanza alla normativa sopravvenuta applicabile nel corso dell'espletamento della procedura di selezione e dell'esecuzione del contratto.

Le dichiarazioni e i documenti, con esclusione di quelli afferenti all'offerta economica, possono essere oggetto di **richieste di chiarimenti** da parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, da rendere comunque entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi del precitato comma dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, costituisce causa di esclusione.

Eventuali **chiarimenti** di carattere amministrativo potranno essere richiesti al Servizio Gare (tel.: 0971 415020-22-24; fax: 0971 415045; e-mail: gare@comune.potenza.it). Informazioni di carattere tecnico potranno, invece, essere richieste al responsabile del procedimento: Avv. Gerardina Mantelli, Funzionario dell'Unità di Direzione "Risorse Umane e Finanziarie" - tel. 0971 415297 - fax 0971 415311 – email dina.mantelli@comune.potenza.it.

I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere richiesti fino al decimo giorno antecedente il termine di ricezione delle offerte. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune www.comune.potenza.it.

Tanto ai fini dell'affidamento, quanto ai fini della disciplina del rapporto tra stazione appaltante e concessionario, in caso di **discordanze** tra quanto riportato nel bando e nel disciplinare di gara e quanto riportato nel capitolato speciale, saranno considerati prevalenti bando e disciplinare di gara.

SEZIONE II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Con riferimento ai **requisiti d'ordine generale**, si rammenta che **non** saranno ammessi i concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione previste da:

- a) art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (requisiti d'ordine generale);
- b) art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 (contemporanea partecipazione alla gara in forme diverse);
- c) art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (divieto di contrarre per gli operatori che hanno concluso contratti o conferito incarichi ai soggetti indicati nel medesimo articolo);

Non sarà, inoltre, ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che non siano in regola con la normativa vigente in materia di contribuzione obbligatoria (INPS ed INAIL).

I requisiti di **ordine generale**, che in quanto tali **non** potranno essere oggetto di avvalimento, dovranno essere posseduti, **A PENA DI ESCLUSIONE**:

- 1) nel caso di *impresa individuale, società commerciale, società cooperativa*, dall'impresa/società concorrente;
- 2) nel caso di *consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese*

artigiane, dal consorzio e da tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre;

- 3) nel caso di *consorzio stabile*, dal consorzio e da tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre;
- 4) nel caso di *raggruppamento temporaneo*, o di *consorzio ordinario* o di *GEIE* (già costituiti o da costituire) o di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete (di seguito *rete di imprese*), da tutte le imprese che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il consorzio ordinario, il GEIE o la rete.

In ordine ai **requisiti di idoneità professionale**, si evidenzia che i concorrenti dovranno risultare:

- a) iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio per attività corrispondente a quella oggetto della concessione.

Il requisito di **idoneità professionale**, che in quanto tale **non** potrà essere oggetto di avvalimento, dovrà essere posseduto, **A PENA DI ESCLUSIONE**:

- 1) nel caso di *impresa individuale*, *società commerciale*, *società cooperativa*, dall'impresa/società concorrente;
- 2) nel caso di *consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese artigiane*, dal consorzio e da tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre;
- 3) nel caso di *consorzio stabile*, dal consorzio e da tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre;
- 4) nel caso di *raggruppamento temporaneo*, o di *consorzio ordinario* o di *GEIE* (già costituiti o da costituire), o di *rete di imprese*, da tutte le imprese che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il consorzio ordinario, il GEIE o la rete.

Per quanto, inoltre, attiene alla **capacità economica e finanziaria**, i concorrenti dovranno dimostrarla producendo:

- a) idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, da cui si riveli che il concorrente ha fatto fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni ovvero che lo stesso è da ritenersi affidabile sotto il profilo economico-finanziario;
- b) dichiarazione, da rendere compilando la parte IV, sezione B, punto 1a, del DGUE, da cui si rilevi di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari per i quali alla data di trasmissione del bando alla GURI il bilancio risulti approvato e depositato o presentate le relative denunce dei redditi, un fatturato "generale" d'impresa non inferiore al valore complessivo presumibile della concessione (euro 192.500,00);

La previsione del predetto requisito speciale trova fondamento nella necessità di garantire la partecipazione quanto più ampia possibile da parte di operatori affidabili in termini di capacità operativa.

Le dichiarazioni bancarie dovranno essere compiegate alla domanda di partecipazione, **A PENA DI ESCLUSIONE**:

- 1) nel caso di *impresa individuale*, *società commerciale*, *società cooperativa*, dall'impresa/società concorrente;
- 2) nel caso di *consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese artigiane*, dal consorzio;
- 3) nel caso di *consorzio stabile*, dal consorzio o dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni o, mediante avvalimento, dalle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;
- 4) nel caso di *raggruppamento temporaneo*, o di *consorzio ordinario* o di *GEIE* (già costituiti o da costituire), o di *rete di imprese*, da tutte le imprese che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il consorzio ordinario, il GEIE o la rete.

Il requisito di cui alla precedente lettera b) (*fatturato generale*), essendo per sua natura frazionabile, dovrà essere posseduto, **A PENA DI ESCLUSIONE**, come meglio specificato:

1. nel caso di *impresa individuale*, *società commerciale*, *società cooperativa*, dall'impresa/società

- concorrente;
2. nel caso di *consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese artigiane*, dal consorzio;
 3. nel caso di *consorzio stabile*, dal consorzio o dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni o, mediante avvalimento, dalle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;
 4. nel caso di *raggruppamento temporaneo*, o di *consorzio ordinario* o di *GEIE* (già costituiti o da costituire), o di *rete di imprese*, l'impresa capogruppo deve possedere tale requisito in misura non inferiore al 40%, mentre ciascuna mandante nella misura minima del 10%. La somma dei requisiti del raggruppamento deve essere almeno pari a quella richiesta per l'impresa singola. Si rammenta che la mandataria deve possedere il requisito ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria.

Anche in considerazione delle disposizioni in materia dettate dall'art. 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, laddove non sia in grado di attestare quanto innanzi precisato per fondati e comprovati motivi, il concorrente potrà dimostrare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento utile a tale scopo. Tanto la documentazione concernente i "fondati motivi" quanto quella volta a dimostrare la capacità economica e finanziaria dovranno essere inserite nella "busta A documentazione amministrativa". La commissione giudicatrice all'uopo istituita provvederà, in seduta pubblica, a valutare la fondatezza dei "fondati motivi" e l'idoneità della capacità economica e finanziaria nonché, in caso di riscontro positivo, a deliberare l'ammissione del concorrente alle successive fasi di gara. A tal fine, la commissione potrà invitare il concorrente a trasmettere, entro il termine perentorio all'uopo fissato, i chiarimenti ed i documenti eventualmente occorrenti.

Con riferimento alla **capacità tecnica e professionale**, i concorrenti dovranno rendere dichiarazione, compilando la parte IV, sezione C, punto 1b), del DGUE, da cui si rilevi di:

a) aver svolto nel triennio antecedente alla data di trasmissione del bando alla GURI almeno una attività analoga a quella oggetto di gara, sia mediante concessione che autorizzazione, in favore di pubbliche amministrazioni o concessionari di pubblico servizio.

Il predetto requisito dovrà essere posseduto **A PENA DI ESCLUSIONE**:

1. nel caso di *impresa individuale, società commerciale, società cooperativa*, dall'impresa/società concorrente;
2. nel caso di *consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese artigiane*, dal consorzio;
3. nel caso di *consorzio stabile*, dal consorzio o dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni o, mediante avvalimento, dalle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;
4. nel caso di *raggruppamento temporaneo*, o di *consorzio ordinario* o di *GEIE* (già costituiti o da costituire) o di *rete di imprese*, dalla capogruppo.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81, comma 2 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del **sistema AVCPass**, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.

SEZIONE III - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PLURIMA

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016 verranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative **offerte** sono **imputabili ad un unico centro decisionale**. L'esclusione riguarderà l'intero raggruppamento qualora le richiamate fattispecie riguardino anche soltanto uno dei soggetti associati o consorziati.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. Atteso che in caso di inosservanza del divieto si applica l'art. 353 del codice penale, la stazione appaltante, laddove

dovesse riscontrare il verificarsi della fattispecie, escluderà dalla gara sia il consorzio che il consorziato ovvero il raggruppamento (costituito o da costituire) del quale gli stessi facciano parte, e segnalerà senza indugio il fatto alla competente autorità giudiziaria.

L'art. 48, comma 7 primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 vieta inoltre ai concorrenti di partecipare alla gara:

- a) in più di un **raggruppamento temporaneo** e/o in più di un **consorzio ordinario** (costituito o da costituire);
- b) in forma individuale, qualora partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario (costituito o da costituire).

Conseguentemente, in caso di violazione dei predetti divieti, la stazione appaltante provvederà ad escludere dalla gara:

- nell'ipotesi di cui alla lett. a), tutti i raggruppamenti e/o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui partecipi il medesimo concorrente;
- nella ipotesi di cui alla lett. b), tanto il concorrente che partecipi in forma individuale quanto i raggruppamenti o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui il predetto concorrente aderisca.

In materia di **avvalimento**, l'art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, infine, non consente che alla medesima gara prendano parte:

- due o più concorrenti che si avvalgano della medesima impresa ausiliaria;
- sia l'impresa ausiliaria (in proprio o associata o consorziata) che quella che si avvale dei suoi requisiti.

Conseguentemente, laddove dovessero verificarsi le indicate fattispecie, la stazione appaltante escluderà:

- nel primo caso, tutti i concorrenti che abbiano dichiarato di avvalersi delle medesima impresa ausiliaria;
- nel secondo caso, sia il concorrente che abbia dichiarato di avvalersi dell'impresa ausiliaria, quanto l'impresa ausiliaria medesima, laddove partecipi in proprio alla gara, ovvero l'associazione o il consorzio (costituito o da costituire) del quale la stessa faccia parte.

Resta inteso che anche per le imprese ausiliarie ricorrono le ragioni ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ivi comprese quelle precisate al comm5, lettera m). Qualora dovesse verificarsi il predetto caso, l'esclusione si estenderà all'intero raggruppamento o consorzio anche se la richiamata fattispecie (imputabilità ad un unico centro decisionale) investa soltanto uno dei soggetti riuniti o consorziati.

SEZIONE IV - CONTENUTO DELLA "BUSTA A"

All'interno della "Busta A - documentazione amministrativa" dovrà essere contenuto quanto appresso specificato:

1) domanda di ammissione - ALLEGATO 1 - redatta su carta da bollo da € 16,00, sottoscritta:

- nel caso di **impresa singola** (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016) ovvero **di consorzi** (art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016) ovvero **di raggruppamento temporaneo** (art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016) o **di consorzio ordinario** (art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016) o **di GEIE** (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 50/2016) **già costituiti**, dal legale rappresentante del concorrente;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo** (art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016) o **di consorzio ordinario** (art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016) o **di GEIE** (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 50/2016) **da costituire**, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** (art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 50/2016):

1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

La domanda potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, andrà allegata copia autenticata della relativa procura.

In caso di **cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria**, tale circostanza dovrà essere evidenziata nell'apposita sezione del modello **ALLEGATO 1**.

2) Documento di gara unico europeo (DGUE) - ALLEGATO 2 -.

Il DGUE debitamente compilato deve essere accompagnato da copia del documento di identità valido del sottoscrittore. Qualora il DGUE sia firmato da un procuratore del legale rappresentante, andrà allegata copia autenticata della relativa procura.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi ordinari (già costituito o da costituire), di GEIE o di reti di imprese, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto.

In caso di consorzio che opera tramite consorziate esecutrici, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario, deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

In caso di avvalimento o in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice che intendano utilizzare, mediante avvalimento, i requisiti di qualificazione maturati da consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1, lettera b-bis, e comma 5, lettere f-bis e f-ter del Codice.

Per la compilazione del DGUE occorre fare riferimento:

- alla Circolare – riportata in calce al medesimo DGUE - del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18/07/2016 n. 3 - Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, pubblicata in G.U. n. 174 del 27/07/2016;
- al comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016.

3) (in caso di avvalimento o in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice

che intendano utilizzare, mediante avvalimento, i requisiti di qualificazione maturati da consorziate non designate per l'esecuzione del contratto), laddove sia in tutto o in parte sprovvisto dei requisiti speciali indicati nella precedente Sezione II e fermo restando i limiti nella stessa indicati, il concorrente potrà partecipare alla presente gara avvalendosi di quelli di altro soggetto, denominato "impresa ausiliaria" che ne sia in possesso. A tal fine, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva (nella parte II, Sezione C, del DGUE di cui all'**ALLEGATO 2**) con cui il concorrente indica specificamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) - **ALLEGATO 2** - dell'Impresa ausiliaria.
Il DGUE debitamente compilato deve essere accompagnato da copia del documento di identità valido del sottoscrittore. Qualora il DGUE sia firmato da un procuratore del legale rappresentante, andrà allegata copia autenticata della relativa procura;
- dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria - **ALLEGATO 3** - sottoscritta dal legale rappresentante della stessa, con la quale:
 1. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 2. si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 3. attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o quale associata o consorziata, né è stata indicata quale impresa ausiliaria di altro concorrente.La dichiarazione deve essere accompagnata da copia del documento di identità valido del sottoscrittore. Qualora sia firmata da un procuratore del legale rappresentante, andrà allegata copia autenticata della relativa procura.
- contratto, in originale o in copia autentica, con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire gli occorrenti requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione.
Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

- 4a) (nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti) scrittura privata autenticata**, in originale ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento conferiscono mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Nel predetto atto dovrà essere precisato o dovrà, comunque, chiaramente evincersi il tipo di raggruppamento (orizzontale) e dovrà, altresì, essere indicata la quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento e la parte della concessione che ciascuna impresa raggruppata eseguirà;
- 4b) (nel caso di *consorzi ordinari* ovvero di **GEIE già costituiti**) atto costitutivo**, anche in copia autentica, **del consorzio o del GIEIE**. Si precisa che dall'atto costitutivo dovrà evincersi il tipo di raggruppamento (orizzontale), la quota di partecipazione di ciascuna impresa e la parte della concessione che ciascuna impresa eseguirà;
- 5a) (nel caso di raggruppamenti temporanei da costituire) - ALLEGATO 4a - dichiarazione di impegno**, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, a costituire il raggruppamento temporaneo ed a conferire mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Nella predetta dichiarazione dovrà essere altresì precisato il tipo di raggruppamento (orizzontale), la quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento e la parte della concessione che ciascuna impresa raggruppata eseguirà;
- 5b) (nel caso di *consorzi ordinari* ovvero di **GEIE da costituire**) -ALLEGATO 4b - dichiarazione di impegno**, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, a costituire consorzio ordinario o GEIE ed a

conferire mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza di uno di essi, detto mandatario. In tale dichiarazione dovrà essere altresì precisato il tipo di raggruppamento (orizzontale), la quota di partecipazione di ciascuna impresa e la parte della concessione che ciascuna impresa eseguirà;

6a) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le quote e le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

6b) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

6c) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

7) idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, da cui si rilevi che l'impresa ha fatto fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni ovvero che la stessa è da ritenersi affidabile sotto il profilo economico-finanziario;

8) VERSAMENTO del contributo all' ANAC. A tal fine si comunica che il codice identificativo della gara è il seguente: **CIG 7238218E70**;

Il versamento, ai sensi della Legge 266/2005, delle deliberazioni assunte dall'Autorità e delle istruzioni operative in vigore deve essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, collegandosi al "Servizio di Riscossione" e seguendo le istruzioni a video. **A riprova dell'avvenuto pagamento occorre presentare copia stampata della ricevuta di pagamento rilasciata dal Sistema di Riscossione;**
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. **A riprova dell'avvenuto pagamento occorre presentare lo scontrino originale rilasciato dal punto vendita.**

9) **garanzia a corredo dell'offerta**, di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, **dell'importo di € 3.850,00**, pari al 2% del valore complessivo della concessione, da prestare secondo quanto indicato nella successiva Sezione VI;

10) **attestato di avvenuto sopralluogo**;

11) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato – avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

SEZIONE V - CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Qualora sulla domanda di ammissione e sulla dichiarazione indicante l'offerta economica non vengano apposte le **marche da bollo** del valore di € 16,00, il concorrente sarà ammesso, ma verrà attivata la procedura di regolarizzazione presso i competenti Uffici del Registro dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Con riferimento alle **dichiarazioni inerenti l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016**, si fa presente che:

- l'espressione "socio di maggioranza" di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%);
- in caso di esistenza di procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, anche con riferimento a questi, sussiste in capo al concorrente e all'eventuale impresa ausiliaria l'onere di rendere le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria, sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione, l'onere di rendere la dichiarazione relativa ai requisiti di cui all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche con riferimento agli amministratori, agli institori, ai procuratori generali e speciali muniti di poteri di rappresentanza o titolari di poteri gestori e continuativi ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; con riferimento ai soggetti cessati dalla carica, nel caso di condotta penalmente sanzionata, resta ferma la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione nei loro confronti;

Tenuto conto delle disposizioni dettate dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 in materia di **avvalimento** e fermo restando quanto al riguardo precisato nella precedente Sezione II, si fa presente che, qualora il concorrente o un consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice che intenda utilizzare, mediante avvalimento, i requisiti di qualificazione maturati da consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, intenda avvalersi di differenti imprese ausiliarie, fermo restando, ai sensi dell'art. 89, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016, che l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto, la documentazione di cui al punto 3) della precedente Sezione V dovrà essere prodotta per ciascuna impresa ausiliaria;

Ai sensi dell'art. 89, comma 9, ultimo periodo, la stazione appaltante provvederà a trasmettere all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento intervenute nel corso della presente gara.

Con riferimento alla **contribuzione dovuta all'ANAC**, si fa presente che:

- in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di GEIE, costituiti o da costituire, o di rete di imprese, il versamento è unico e dovrà essere effettuato dalla mandataria;
- il mancato versamento del contributo è **CAUSA DI ESCLUSIONE**.

SEZIONE VI – “GARANZIA PROVVISORIA”

La garanzia di cui al punto 9) della Sezione IV, dovrà essere prestata, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione. Più in particolare, l’offerta dovrà essere corredata:

- nel caso si opti per la **cauzione**, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, da documentazione comprovante l’avvenuta costituzione della stessa in contanti, con bonifico, in assegni circolari oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la tesoreria Comunale – Banca Popolare di Bari – viale Marconi, 194 – Potenza – (c/c 209 –ABI 05424 CAB 04297 CODICE IBAN IT 83 E054 2404 2970 0000 0000 209) - o presso una sezione di tesoreria provinciale.

In tal caso, ai sensi del comma 8 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Quanto previsto dal precitato comma 8 ed appena enunciato, ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo comma, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Qualora opti per la **cauzione**, il concorrente dovrà indicare, ai fini della restituzione della cauzione stessa, le coordinate bancarie di riferimento;

- nel caso si opti per la **fideiussione**, da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi dell’art. 93, comma 8-bis, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del medesimo decreto.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia :

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 93, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la fideiussione dovrà, altresì, prevedere un termine di validità non inferiore a **180 (centottanta)** giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.

La fideiussione dovrà inoltre prevedere espressamente:

- ai sensi del comma 8 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, **A PENA DI ESCLUSIONE**, l’impegno del garante, verso il concorrente, a rilasciare, in caso di aggiudicazione della concessione in favore del concorrente medesimo, la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 60/2016. Il predetto comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- la precisazione che detto impegno è riferito al rilascio della cauzione definitiva meglio individuata nella successiva Sezione X;
- il diritto della stazione appaltante ad avvalersi della fideiussione tanto in caso di esclusione del concorrente causa il mancato possesso dei requisiti dichiarati quanto in caso di mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011;

- la rinuncia, da parte del garante, sia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, sia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività, cioè il pagamento dell'importo dovuto dal garante stesso alla stazione appaltante, entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante medesima;
- l'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante la garanzia per una durata massima di ulteriori 90 (novanta) giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione (la mancata trasmissione del rinnovo della garanzia alla stazione appaltante sarà **CAUSA DI ESCLUSIONE**);
- che, in caso di controversia tra il garante e la stazione appaltante, il foro competente sarà quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile;

Al fine di agevolare la presentazione della garanzia, nell'**ALLEGATO 5** è riportato lo schema del foglio aggiuntivo/intercalare/appendice che potrà essere utilmente impiegato per assolvere correttamente a quanto sopra richiesto.

Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di GEIE o di rete di imprese non ancora costituiti, la fideiussione dovrà essere intestata, **A PENA DI ESCLUSIONE**, a tutte le imprese che intendano costituire il raggruppamento o il consorzio o il GEIE o la rete e sottoscritta, in caso di polizza assicurativa, oltre che dal garante, dall'impresa mandataria.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni / servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione *social accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di **cumulo delle riduzioni**, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle anzidette riduzioni, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e documentarli nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di GEIE o di rete di imprese, la garanzia potrà essere ridotta solo qualora tutti i componenti il raggruppamento, il consorzio ordinario o il GEIE o la rete di imprese siano in possesso delle certificazioni in argomento.

In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del c. 2, dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia potrà essere ridotta solo nel caso in cui le predette certificazioni siano possedute dal consorzio.

Ai fini dello svincolo della garanzia, la comunicazione prevista dall'art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 sarà effettuata ai concorrenti non aggiudicatari mediante posta, fax o posta elettronica certificata inoltrati all'indirizzo ovvero al numero all'uopo indicati dal concorrente nel punto 1. della domanda di ammissione di cui all'*ALLEGATO 1*.

SEZIONE VII – CONTENUTO DELLA “BUSTA B”

All'interno della “Busta B – offerta economica” dovrà essere contenuta, **A PENA DI ESCLUSIONE**, la dichiarazione da formulare sulla base dello schema di cui all'*ALLEGATO 6*.

La medesima busta dovrà contenere il piano economico-finanziario che dovrà dimostrare la copertura dei costi di gestione per tutta la durata della concessione. Tale piano dovrà indicare tutti i costi/ricavi previsti per l'espletamento dell'attività oggetto di concessione come di seguito indicati:

- oneri tributari connessi all'attività in concessione (ICP, Cosap, marche da bollo);
- costi di installazione, oneri per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi i costi di pulizia del sito durante l'esecuzione della concessione;
- oneri finanziari, compresi gli oneri per le garanzie previste dalla gara (Sezione X) e dal Regolamento (art. 56, co. 4);
- incassi ipotizzati.

La dichiarazione e il piano economico finanziario dovranno essere sottoscritti dai medesimi soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione.

E' ammessa la sottoscrizione da parte di un procuratore del soggetto interessato. In tal caso, dovrà essere allegata la relativa procura notarile o copia autenticata della stessa, qualora non già compiegata nella “busta A - documentazione amministrativa”.

Si precisa che, in caso di discordanza tra le indicazioni espresse in cifre e quelle espresse in lettere, l'aggiudicazione avverrà in considerazione di quella espressa in lettere.

Non sono ammesse e saranno, pertanto, **ESCLUSE** offerte economiche alla pari, in diminuzione, condizionate, espresse in modo indeterminato o con riferimento solo ad alcune parti della concessione.

Saranno, infine, **ESCLUSE** le offerte che non rechino l'indicazione dei costi della manodopera e dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

SEZIONE VIII - PROCEDURA PER LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

La commissione di gara all'uopo istituita dalla stazione appaltante, nel giorno fissato e seguendo l'ordine cronologico in cui sono pervenuti al protocollo generale dell'Ente, procederà in seduta pubblica all'**apertura** di ciascuno **dei plichi** verificando le modalità ed i termini di arrivo degli stessi, nonché la presenza all'interno dei plichi medesimi, delle buste richieste nella Sezione I.

Operato questo primo riscontro, la commissione provvederà per ciascun plico ritualmente pervenuto all'**apertura della “busta A - documentazione amministrativa”**, verificando la completezza e la regolarità di quanto in essa contenuto, nonché laddove ricorra la fattispecie, esprimendosi in ordine

alla documentazione prodotta ai sensi dall'art. 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e all'individuazione dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara.

Nel caso in cui non si concludano nel giorno stabilito, i lavori della commissione proseguiranno in **successive sedute pubbliche**, nelle date e negli orari di volta in volta fissati dal presidente della stessa e resi noti tramite pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente.

Successivamente, nella medesima seduta o, ove necessario, in un'unica seduta pubblica successiva, da tenere nella data che, con preavviso di almeno tre giorni lavorativi, sarà comunicata mediante apposita informativa pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente e, comunque, trasmessa tramite pec o fax a tutti i concorrenti ammessi, la commissione procederà:

- ad aprire le “**Busta B**” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e, previa verifica della regolarità delle stesse, a leggerne il contenuto;
- ad escludere le offerte risultate irregolari;
- ad individuare la ditta risultata aggiudicataria;
- ad analizzare, in seduta riservata, i PEF della ditta risultata aggiudicataria e, in caso di esito negativo, ad effettuare la stessa analisi per la seconda classificata;
- a rendere noti i risultati di dette analisi in apposita seduta pubblica;
- a formulare la proposta di aggiudicazione della concessione.

Le **comunicazioni di ufficio** in ordine alle eventuali esclusioni, di cui all'art. 76, comma 5 lett. b), del D.Lgs. 50/2016, saranno effettuate mediante posta elettronica certificata inoltrata, in caso di raggruppamento, alla mandataria ed in ogni caso all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella domanda di ammissione.

La stazione appaltante si riserva di apportare, durante il periodo di pubblicazione della presente gara, le eventuali modifiche, conseguenti a meri errori materiali e/o precisazioni, che si dovessero rendere necessarie, alla documentazione di gara. Dette rettifiche e/o precisazioni saranno rese note mediante pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva comunque la **facoltà di non procedere all'aggiudicazione** se nessuna delle offerte presentate dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La stazione appaltante si riserva inoltre di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando di gara e dell'avviso relativo alla concessione aggiudicata, presumibilmente ammontanti a circa € 2.500,00, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

L'organo competente per le procedure di ricorso è il TAR di Basilicata (via Rosica, Potenza), nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI.

SEZIONE IX - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

A seguito della proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante, laddove non si sia avvalsa della facoltà di cui all'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ricorrendone i presupposti, procederà all'**aggiudicazione della concessione** nel termine di 60 giorni decorrenti dal ricevimento da parte del Dirigente competente dei verbali di gara. Si applicheranno, al riguardo, le disposizioni contenute nell'art. 33, comma 1, del citato decreto.

Le comunicazioni di ufficio in ordine all'aggiudicazione, di cui all'art. 76, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, saranno effettuate mediante posta elettronica certificata, inoltrata all'indirizzo indicato dal concorrente nella domanda di ammissione di cui all'*ALLEGATO 1*.

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e dal D.P.R. 184/2006, il **diritto di accesso** alle offerte, sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 53, comma 2 lett. c), del D.Lgs. 50/2016, è differito al momento dell'approvazione della proposta di aggiudicazione e cioè al momento dell'aggiudicazione.

Sulla base di quanto espressamente disposto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'**efficacia dell'aggiudicazione** è subordinata alla positiva verifica dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. A tal fine, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, procederà, con riferimento al concorrente risultato migliore offerente, al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti contenute nella "busta A - documentazione amministrativa". Nel caso i suddetti riscontri non dovessero dare esito positivo, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente ed all'adozione delle misure previste dalla normativa vigente.

Per le finalità di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, la stazione appaltante effettuerà, inoltre, i prescritti **controlli** in ordine all'effettivo possesso dei requisiti anche con riferimento al **concorrente secondo classificato in base alla graduatoria redatta**. Laddove i suddetti riscontri non dovessero dare esito positivo, la stazione appaltante procederà all'adozione delle misure previste dalla vigente normativa.

In caso di **dichiarazioni mendaci**, la stazione appaltante procederà all'escussione della garanzia prestata a corredo dell'offerta. Inoltre, laddove il concorrente abbia fornito dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti cui alla precedente Sezione II, si provvederà ad informarne la competente Autorità anche ai fini di cui all'art. 213, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del pertinente **contratto** avverrà, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, commi 8 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016, con atto pubblico amministrativo informatico a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente entro il termine di 60 (sessanta) giorni. A tal fine, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta, l'affidatario dovrà presentare tutta la occorrente documentazione e dovrà versare, in favore della tesoreria Comunale, il deposito per le spese contrattuali.

Ai fini della stipula del contratto, l'affidatario dovrà prestare alla stazione appaltante la **cauzione definitiva** di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 di cui alla successiva Sezione X.

In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, del Regolamento Comunale per la Pubblicità e le Installazioni Pubblicitarie, l'affidatario, prima della sottoscrizione della convenzione, dovrà iscriversi, qualora non già iscritto, nel Registro degli operatori di pubblicità tenuto dal Comune, alle condizioni e con le modalità nel medesimo articolo indicate.

La stazione appaltante non intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 che contempla e disciplina il deferimento ad **arbitri** di tutte le eventuali controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto. Il contratto che verrà stipulato con l'affidatario non conterrà la clausola compromissoria di cui al comma 2 del citato articolo.

In caso di **fallimento del concessionario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento** del medesimo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi del disposto di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

SEZIONE X - GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

Ai fini della stipula del contratto, come innanzi evidenziato, l'affidatario dovrà prestare alla stazione appaltante la **garanzia definitiva**, conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, nella misura e nei modi di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Detta garanzia:

- dovrà decorrere dalla data di stipula del contratto e dovrà permanere, per l'importo residuo di cui

al comma 5 dell'articolo sopra indicato, per i 12 (dodici) mesi successivi alla data di scadenza del contratto;

- dovrà essere espressamente prestata in favore dell'Ente a garanzia del puntuale adempimento, da parte dell'aggiudicatario, di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'affidatario a qualunque titolo, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
- dovrà espressamente prevedere il diritto della stazione appaltante ad avvalersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito:
 - per le maggiori spese dalla stessa eventualmente sostenute per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario;
 - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della concessione;
- non potrà prevedere, né espressamente né implicitamente, forme di svincolo diverse da quelle contemplate dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
- dovrà espressamente prevedere la rinuncia, da parte del garante, tanto al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, quanto alla facoltà di eccepire il decorso del termine di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- dovrà espressamente prevedere la sua operatività, cioè il pagamento dell'importo dovuto dal garante stesso alla stazione appaltante, entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante medesima;
- dovrà espressamente prevedere che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'affidatario non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto. L'impresa di assicurazione dovrà impegnarsi ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il committente, il quale potrà sostituirsi all'affidatario nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del committente, trascorsi due mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura assicurativa cesserà per riprendere a condizioni da convenirsi con le parti;
- dovrà espressamente prevedere l'impegno del garante a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;
- dovrà espressamente prevedere che, in caso di controversia tra il garante e la stazione appaltante, il foro competente sia quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile.

Nel caso in cui l'aggiudicazione sia effettuata in favore di un raggruppamento di concorrenti, la garanzia dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Onde consentire la celere stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre, nei termini comunicatigli dalla stazione appaltante mediante pec, la garanzia come innanzi esplicitata. In mancanza, la stazione appaltante potrà, senza alcuna formalità, incamerare la cauzione provvisoria. L'Ente potrà richiedere all'affidatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, l'Ente potrà agire, ai sensi dell'art. 22 del capitolato speciale, disponendo la decadenza dell'affidamento.

Alla garanzia di cui alla presente sezione si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Il concessionario dovrà inoltre costituire la **polizza assicurativa** prevista dall'art. 56, comma 4, del Regolamento Comunale per la Pubblicità e le Installazioni Pubblicitarie, nonché la **polizza assicurativa Responsabilità Civile Terzi** di cui all'art. 15 del capitolato speciale.

SEZIONE XI - MODELLI ALLEGATI E TRATTAMENTO DEI DATI

La stazione appaltante, anche sulla scorta di quanto disposto dall'art. 48, comma 2, del D.P.R. 445/2000, ha predisposto gli allegati **modelli di domanda e di dichiarazione**, cui si è fatto riferimento nelle precedenti sezioni, che di seguito si richiamano:

- 1 domanda di ammissione alla gara;
- 2 documento di gara unico europeo (DGUE);
- 3 dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
- 4a dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento temporaneo di imprese;
- 4b dichiarazione di impegno a costituire consorzio ordinario ovvero GEIE;
- 5 appendice alla cauzione provvisoria;
- 6 dichiarazione offerta economica.

Tanto premesso, si precisa che l'**utilizzo dei modelli** aventi ad oggetto la domanda di ammissione, le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e la dichiarazione di offerta economica non è obbligatorio, nel senso che gli interessati potranno da essi discostarsi sempre che forniscano le informazioni richieste e rendano le prescritte dichiarazioni nelle forme previste dalle vigenti norme.

Per quanto poi concerne la protezione dei **dati personali**, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed atteso che il loro trattamento deve essere comunque improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati, si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati contenuti all'interno dei plichi di cui alla precedente Sezione I e quelli eventualmente comunicati e/o acquisiti nel prosieguo del procedimento sono richiesti e saranno trattati esclusivamente per adempiere alle prescrizioni contenute nella vigente normativa sui contratti pubblici ed in particolare per riscontrare il possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 50/2016 per partecipare alle procedure di affidamento e per contrarre con la pubblica amministrazione;
- il trattamento dei dati cui si è in precedenza fatto riferimento potrà essere effettuato sia con modalità manuali che, occorrendo, con modalità informatiche e, in ogni caso, quelli contenuti nelle dichiarazioni sostitutive potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni per adempiere agli obblighi di controllo di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- l'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte di altri concorrenti sarà consentito nel rispetto di quanto al riguardo disposto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, nonché dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e dal D.P.R. 184/2006;
- i dati sopraindicati non saranno comunicati al di fuori dei casi innanzi indicati, né saranno oggetto di diffusione.

Titolare dei dati è l'Amministrazione Comunale di Potenza presso la quale, in ogni momento, gli interessati potranno far valere i **diritti** previsti dal D.Lgs. 196/2003. A tal fine e sulla base di quanto stabilito dal primo comma, lett. e), del succitato art. 13, si riporta il testo integrale dell'art. 7 (rubricato "*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*") del richiamato decreto:

"1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”

Per quanto, infine, riguarda i **dati di carattere giudiziario**, così come individuati dall'art. 4, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 196/2003, si precisa che gli stessi vengono richiesti e saranno trattati in forza dell'apposita autorizzazione deliberata dal Garante per la protezione dei dati personali e nel puntuale rispetto delle prescrizioni nella stessa contenute.

Il bando di gara è stato trasmesso alla GURI in data 20.10.2017.

Il Dirigente
Ing. Mario Restaino